



CENTRO SPORTIVO LIDO
centro balneare
via Diomede, 10 – Milano

locale filtrazione piscina – sala macchine
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori a Corpo
Interventi soggetti a Certificato di Regolare Esecuzione

*Affidamento disciplinato dall'art. 36 co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 per i Lavori di rifacimento della sala macchine della Piscina Lido di Milano con rimozione delle tubazioni esistenti e posa di nuove tubazioni di adduzione e di ripresa dalla vasca con mantenimento dei filtri esistenti. REP. 1/2017
CIG: 6991780760 e CUP: H43G16000580004.*



INDICE DEI CONTENUTI

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
<i>Art. 1.1 - Disposizioni generali</i>	<i>4</i>
<i>Art. 1.2 - Definizioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 1.3 - Oggetto</i>	<i>5</i>
<i>Art. 1.4 - Descrizione delle opere</i>	<i>5</i>
1.4.1 <i>Descrizione particolareggiata delle opere</i>	<i>6</i>
<i>Art. 1.5 - Importo appalto</i>	<i>7</i>
<i>Art. 1.6 - Condizioni generali di contratto</i>	<i>7</i>
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	8
<i>Art. 2.1 - Piano di sicurezza</i>	<i>8</i>
<i>Art. 2.2 - Costi per la sicurezza</i>	<i>9</i>
CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
<i>Art. 3.1 - Documenti facenti parte integrante dell'Appalto e del contratto .</i>	<i>9</i>
<i>Art. 3.2 - Fallimento dell'Appaltatore</i>	<i>10</i>
CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
<i>Art. 4.1 - Consegna dei lavori</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4.2 - Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4.3 - Sospensione e ripresa dei lavori</i>	<i>11</i>
<i>Art. 4.4 - Proroga o novazione dei termini di esecuzione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 4.5 - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori</i>	<i>13</i>
<i>Art. 4.6 - Penali in caso di ritardo e/o inadempienza</i>	<i>14</i>
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	14
<i>Art. 5.1 - Anticipazione</i>	<i>14</i>
<i>Art. 5.2 - Pagamenti in acconto</i>	<i>15</i>
<i>Art. 5.3 - Conto finale e saldo</i>	<i>15</i>
<i>Art. 5.4 - Revisione prezzi e compensazioni, in aumento o diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 5.5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti</i>	<i>16</i>
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	17
<i>Art. 6.1 - Valutazione dei lavori a corpo</i>	<i>17</i>
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI	17
<i>Art. 7.1 - Modalità di esecuzione delle categorie di lavoro</i>	<i>17</i>
<i>Art. 7.2 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore per difetti di costruzione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 7.3 - Norme generali sull'esecuzione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 7.4 - Accettazione, qualità ed impiego di materiali e componenti</i>	<i>18</i>
<i>Art. 7.5 - Norme di misurazione</i>	<i>19</i>



CAPITOLO 8 - CAUZIONI E GARANZIE	19
<i>Art. 8.1 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva</i>	<i>19</i>
<i>Art. 8.2 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 8.3 - Polizza di garanzia delle opere.....</i>	<i>20</i>
CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
<i>Art. 9.1 - Variazione dell'importo contrattuale</i>	<i>21</i>
<i>Art. 9.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi</i>	<i>21</i>
CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	22
<i>Art. 10.1 - Subappalto e Cottimo.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 10.2 - Responsabilità in materia di subappalto o cottimo.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 10.3 - Pagamento dei subcontraenti.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 10.4 - Subaffidamenti.....</i>	<i>24</i>
CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	24
<i>Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 11.2 - Certificato di regolare esecuzione e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti dell'immobile</i>	<i>25</i>
<i>Art. 11.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....</i>	<i>25</i>
CAPITOLO 12 - NORME FINALI	25
<i>Art. 12.1 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 12.2 - Documenti di identificazione</i>	<i>26</i>
<i>Art. 12.3 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore</i>	<i>27</i>
<i>Art. 12.4 - Prescrizioni, oneri ed obblighi particolari a carico dell'appaltatore.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 12.5 - Custodia del cantiere.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 12.6 - Sottrazioni - guasti – danni.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 12.7 - Cartello di cantiere.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 12.8 - Sanzioni per mancati adempimenti</i>	<i>32</i>
<i>Art. 12.9 - Controversie.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 12.10 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 12.11 - Recesso.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 12.12 - Spese contrattuali, imposte e tasse</i>	<i>34</i>

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

¹ Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- d) legge n. 47/94 e D.Lgs. 8/8/94 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e successive modifiche ed integrazioni;
- e) D.P.R. 3/6/98 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- f) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- g) Legge n. 123 del 03.08.2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- h) Listino Prezzi comunale vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e vol. SPECIFICHE TECNICHE di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- i) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nei vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del Listino Prezzi comunale di cui sopra;
- j) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.05 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.01 "Adeguamento Strutturale e Antisismico";
- k) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i.", di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/09;
- l) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008
- m) Legge n. 201 del 22/12/2008 "interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione";
- n) Legge n. 2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2009 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- o) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
- p) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i.
- q) D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- r) D. Lgs. 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- s) legge n° 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- t) D.M. n° 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- u) legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- v) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- w) D. Lgs. n°152/2006 – Norme in materia ambientale;
- x) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
- y) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14.01.2008
- z) D.M. 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";
- aa) Delibera Giunta comunale PG 355916/2008 del 29/04/2008 - "Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici;
- bb) normativa CEI 64/8 – VII Edizione - Norme per impianti elettrici;
- cc) normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;

DEFINIZIONI

- *Stazione Appaltante* Milanosport S.p.A.;
- *Appaltatore* L'Impresa Esecutrice dei lavori;
- *Capitolato Generale* il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- *Progetto* documentazione progettuale dell'Appalto;
- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Listino Prezzi Comunale più gli eventuali prezzi aggiunti;
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto;
- *Listino Prezzi comunale* il Listino Prezzi del Comune di Milano Edizione 2016 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. SPECIFICHE TECNICHE approvato con Determinazione Dirigenziale n. 64/2016
- *Codice degli Appalti* il Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- *Regolamento* il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- *PSC* Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- *POS* Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 1.2 - OGGETTO

1. Appalto di lavori per l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 36 co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) di manutenzione ordinaria della sala macchine – locale filtrazione del Centro Balneare Lido di Milano – sita in via Diomede n. 10, all'interno del Centro Sportivo Lido di Milano, piazzale Lotto, 15 – 20148 Milano, sulla base del progetto esecutivo.
2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo posto a base di gara.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Art. 1.3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi, quali opere da imprenditore idraulico ed affini comprese le assistenze, che interessano precisamente:

- rimozione e conferimento a discarica delle linee di distribuzione tra filtri - pompe - collettore di mandata – collettori di ripresa all'interno della sala macchine;
- rimozione e conferimento a discarica dei prefiltri esistenti;
- rifacimento delle linee di adduzione (in acciaio) della piscina nella sala macchine dai filtri fino al cunicolo di distribuzione con posa di saracinesca di intercettazione;
- rifacimento delle linee di ripresa (in acciaio) caratteristiche meccaniche E355 ex Fe 510 dal fondo vasca nella sala macchine;
- rifacimento delle linee di collegamento tra le pompe ed i filtri;
- fornitura e posa di n.4 prefiltri (in acciaio) con valvole di intercettazione e manometri
- collegamenti alle tubazioni dell'impianto di clorazione;

- rifacimento di parti della soletta al piano -2 per collegamenti;
- impermeabilizzazione del piano -2 e dei muri e segnatamente della vasca di raccolta acque;
- fornitura e posa di nuova scala di collegamento tra il piano -1 e -2;
- collaudi funzionali;
- assistenze edili ed elettriche complementari a consegnare le opere ultimate e funzionali.

In particolare, le prestazioni oggetto del presente Capitolato possono riassumersi, in modo indicativo e non esaustivo al presente paragrafo, salvo più precise indicazioni riportate nella Relazione di Progetto, ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le opere includono lavorazioni soggette all'obbligo di abilitazione di cui al D.M. 37 del 22/1/2008 e s.m.i.

1.3.1 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE

Ai sensi dell'articolo 43, comma 3 let. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i lavori oggetto dell'appalto consistono in opere di manutenzione ordinaria che comprendono opere impiantistiche idrauliche (OS3), opere elettriche (OS30) ed opere edili di assistenza (OG1). Tali opere si rendono necessarie per ovviare alla vetustà ed obsolescenza delle tubazioni di distribuzione della sala macchine della Piscina Lido.

OPERE IDRAULICHE

Rimozione completa delle tubazioni premente ed aspirante della sala tubi e sala macchine, dove si renda necessario, si dovranno realizzare dei supporti per sostenere le parti di tubazione che non sono oggetto di intervento, per evitare che si creino delle instabilità di qualsiasi genere, oppure eventuali movimenti che non possono essere ad oggi ed a priori escluse.

Tutte le tubazioni dovranno essere tagliate in modo da poter essere movimentate mediante macchine di sollevamento opportune che dovranno essere noleggiate oppure tenute a disposizione dell'impresa esecutrice.

Dovranno essere caricate su opportuni mezzi di trasporto ed allontanate dall'area di cantiere.

A sala tubi completamente sgombra si procederà ad effettuare le operazioni di videoispezione e ricostruzione dei tracciati delle due tubazioni a monte in arrivo e andata della piscina. La ricostruzione in superficie sarà necessaria per individuarne facilmente i percorsi per la futura operazione di risanamento.

Si procederà successivamente al lavaggio delle stesse tubazioni e si applicherà all'interno delle stesse una sostanza filmante che avrà lo scopo di ridurre la scabrezza di parete, sigillare eventuali tratti fessurati se presenti e favorire il flusso dell'acqua con minor dispendio energetico.

Si forniranno e poseranno, previa la demolizione e l'allontanamento dal cantiere, i nuovi quattro prefiltri che si installeranno completi di componentistica ed accessori, sulla condotta aspirante a monte delle pompe di ricircolo.

Verranno fornite e posate delle nuove tubazioni in acciaio così come da progetto e relazione progettuale allegata. Tutte le movimentazioni delle nuove tubazioni dovranno seguire lo stesso iter di sicurezza di quelle dismesse, utilizzando anche qui mezzi di sollevamento per poterle portare al piano di lavoro che si trova nella sala tubi a circa 4,5 m/ 5,00 m rispetto al piano terra esterno.

Bisognerà rispettare tutti gli allineamenti e le quote delle flange attualmente esistenti, pertanto, sarà necessario verificare tramite tracciamenti in sito, il corretto percorso delle nuove tubazioni e la perfetta continuità e collegamento con l'attuale rete esistente che non subisce interventi di manutenzione straordinaria.

Verranno analogamente forniti e posati tutti gli organi idraulici di intercettazione e di controllo, regolazione quali valvole di regolazione, di intercettazione, manometri.

A lavori idraulici finiti si procederà alla verifica del funzionamento e la perfetta compatibilità e continuità dell'opera nuova con quella esistente (collaudo dell'opera idraulica).

Si dovranno verniciare tutte le tubazioni di nuova realizzazione in colore blu (acqua trattata e disinfettata che confluisce verso la piscina) e verde (quella relativamente all'acqua in arrivo dalla piscina) come attualmente

e si disegneranno le frecce di flusso dell'acqua come quelle esistenti.

Per i particolari si rimanda al computo metrico estimativo, la descrizione dei lavori, le tavole di progetto e relazioni.

Si effettuerà un sistema di protezione dalle scariche atmosferiche e della messa a terra nonché sistemi di protezione dalle correnti differenziali per contatto diverse tipologie di tubazioni.

OPERE EDILI

Rimozione grigliato esistente e realizzazione di uno apribile dallo stesso o nuovo che abbia le stesse capacità statiche e la stessa finalità d'uso attuale.

Sabbatura e verniciatura protettiva delle strutture portanti e delle basi ammalorate dei filtri e flange degli stessi.

Sabbatura e verniciatura protettiva per le basi inferiori dei filtri e delle zone ammalorate anche se non oggetto di interventi (si vedano ad esempio le flange).

Sabbatura e verniciatura protettiva per strutture metalliche portanti nel secondo inferiore.

Sabbatura e verniciatura protettiva della tubazione di spinta circuito giallo delle pompe sommerse.

Trattamento e verniciature delle componenti dei filtri nella sala tubi.

Ripristino di sottofondi, pareti e soffitti che sono stati scolpiti per lo sfilamento dei tubi e dei vecchi prefiltri.

Creazione di un nuovo massetto per uniformare le quote di posa del piano di squadro per il preciso staffaggio delle nuove tubazioni.

Creazione di corree di appoggio delle tubazioni sul piano nuovo di lavoro tramite collari specifici per tubazioni pesanti fino ad un diametro 508 mm.

Pulizia completa e imbiancatura delle pareti della sala tubi, previa verniciatura delle stesse superfici, orizzontali e verticali tramite vernici impermeabilizzanti, così come indicati nel computo metrico e relazione di progetto.

Art. 1.4 - IMPORTO APPALTO

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto è quantificato come segue:

Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	Euro	126.784,58
Importo oneri sicurezza	Euro	4.846,83
Importo lavori + oneri sicurezza	Euro	131.631,41

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "A", allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

3. L'appalto è aggiudicato, in conformità al disposto dell'art. 95 co. 4 let. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della D.L..

Art. 1.5 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici,

dello stato dei luoghi, dei servizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione, in particolare ai fini dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla funzionalità degli interventi ordinati.

2. L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetterà espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole all'articolo 12.3.12.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. La Stazione Appaltante è impegnata nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l'emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA

Considerati, l'oggetto del contratto, descritti all'art. 1.3, è stato redatto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza.

1. Prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
 - a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
 - c) fotocopia del libro unico del lavoro, in attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida in applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB.
2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I predetti documenti presentati dall'Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 15 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza

nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall'Appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale alla Stazione Appaltante per le successive attività di monitoraggio.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dalla Stazione Appaltante.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell'Appalto.
7. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
8. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
9. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

Art. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. In base a quanto previsto dall'art. 4.1.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare una stima dei costi della sicurezza.

La loro quantificazione, supportata da un computo metrico, contenuto nel PSC e riferito, nell'ordine:

- in prima istanza al Prezzario del Comune di Milano "Listino dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche e Manutenzioni – Anno 2016".
- in seconda istanza, per le voci non riscontrate all'interno del prezzario di cui sopra, ai seguenti prezzari di riferimento nel seguente ordine:
 - o Prezzario della Regione Lombardia "Prezzario delle Opere Pubbliche 2011 – Regione Lombardia";

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

2. L'Appaltatore dichiarerà per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza.

In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL'APPALTO E DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:
 - a. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto compresa la tabella A allegata allo stesso;
 - b. Il Capitolato generale;
 - c. La Relazione di progetto;
 - d. Le seguenti tavole di progetto:
 - i. Stato di fatto;

- ii. Render stato di fatto;
- iii. Tav. 01 – tubazioni mandata;
- iv. Tav. 02 – manometro;
- v. Tav.03 – tubazioni idrauliche ripresa;
- vi. Tav. 04 – circuito pompe filtri;
- vii. Tav. 05 – tubazioni idrauliche pompe filtri;
- viii. Tav. 06 – posizione manometri filtri;
- ix. Tav. 07 – circuito by pass;
- x. Tav. 08 – posizione valvole di regolazione 1;
- xi. Tav. 09 – posizione valvole di regolazione 2;
- xii. Tav. 10 – schema funzionale;
- xiii. Tav. 11 – appoggi tubazioni;
- xiv. Tav. 12 – correa;
- xv. Capitolato tecnico;
- e. Elenco Prezzi Unitari di Progetto;
- f. Il listino Prezzi del Comune di Milano di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- g. Il PSC come previsto dall'art. 2.1. e relativi allegati;
- h. Cronoprogramma;
- i. L'offerta presentata dall'Appaltatore.

Art. 3.1 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 110 del Codice degli Appalti nonché dall'art.48, commi 17 e 18, per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dal Contratto e nei limiti e con le modalità di cui alle Linee Guida ANAC DL. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. La consegna lavori può avvenire in pendenza del contratto ai sensi dell'art. 32 del Codice.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
4. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il termine per ultimare le lavorazioni è di 63 (**settanta tre**) **giorni naturali e consecutivi**, decorrente

dalla data del verbale di consegna lavori.

2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore dei Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli interventi.
3. I singoli interventi saranno ordinati dalla Direzione dei Lavori e, in caso di interventi urgenti, questi potranno essere comunicati telefonicamente alla ditta appaltatrice e confermati successivamente da ordine scritto.
4. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere pari a 4/5; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 2.1 comma 1.a), il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.

Art. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del Codice degli Appalti e dalle Linee guida ANAC DL.
2. I termini di esecuzione indicati possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; a titolo esemplificativo si riporta una casistica secondo cui la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:
 - a) in circostanze di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Il verificarsi della predetta ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti. La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice degli Appalti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori. La fornitura e l'installazione della totalità degli strumenti necessari per la verifica delle condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a fornirli e ad installarli, previa verifica di idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio delle lavorazioni. La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.
3. All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.
4. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, del Codice degli Appalti, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo

hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 107, comma 2, del Codice degli Appalti, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga alla risoluzione l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 107 comma 2 del Codice degli Appalti, nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

5. Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:
 - a) **Spese Generali:** da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
 - b) Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
 - c) Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore lavori.
 - d) Costo della fidejussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
6. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all'107 commi 1, 2 e 4, del Codice degli Appalti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:
 - a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati con Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ministro Economie e Finanze, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto dal Contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di

sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

- a) Nel caso in cui la Stazione Appaltante in conseguenza di un ordine di lavoro la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori del Contratto e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa della Stazione Appaltante o fatti estranei alla volontà di entrambi).

Art. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto dei tempi di inizio e fine.
- 2. L'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori il programma lavori esecutivo coerente con i tempi di inizio e fine dei lavori impartiti dal D.L.
Tale programma lavori redatto dall'Impresa e accettato dalla D.L. sarà lo strumento di riferimento per accertare il buon andamento dei lavori, anche in relazione alla perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, per l'applicazione di eventuali penali, in caso di ritardi ingiustificati durante l'esecuzione dei lavori stessi.
Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori.
- 3. Le parti convengono che nel caso di atti che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
- 4. Con cadenza mensile, a partire dalla data inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla direzione lavori il suddetto programma lavori opportunamente aggiornato che contenga il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
- 5. Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi; quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni impartite riguardo la data di inizio e di fine dei lavori relative al singolo intervento.
2. Nel caso di ritardo sulla data di fine lavori verrà applicata una penale giornaliera tassativa pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo netto del contratto.
Il numero dei giorni di ritardata fine verrà calcolato cumulativamente al termine dei lavori e la relativa penale verrà contabilizzata all'interno del conto finale.
3. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
4. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
5. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 2 deciderà la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
6. Nei casi indicati nel comma 2, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 12.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
7. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
9. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. 12.3, comma 12 non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo.
10. Per la mancata consegna della documentazione di cui agli artt. 12.3, commi 13a e 13b verrà applicata una penale **tassativa** giornaliera pari all'1‰ (**uno per mille**) dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.
11. In mancanza dei collaudi di cui all'art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell'Appaltatore.
12. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 12.3 comma 14 comporterà, previa diffida della Direzione Lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.
13. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 11.1 comma 2 comporterà l'applicazione di una penale **tassativa** giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice degli Appalti è prevista in favore dell'Appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, con cadenza mensile (30 giorni naturali e consecutivi). L'importo raggiunto allo scadere del termine fissato, sarà contabilizzato e accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi esterni della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato all'art. 6.1.
Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%. La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione.
2. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto, entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
6. Quest'ultima rata d'acconto ha termine di franchigia di emissione del certificato di pagamento e di esigibilità dal mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
7. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.
8. L'importo liquidato in sede di SAL è soggetto ad IVA.

Art. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO

1. Il DL compila il conto finale dei lavori con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al RUP. Il DL accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata

relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice degli Appalti;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il Responsabile del Procedimento, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali siano intervenute la transazione o l'accordo bonario, allegando i seguenti documenti:
 - a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
 - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
 - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
 - d) relazione del direttore con i documenti di cui al punto 1) del presente articolo;
 - e) domande dell'esecutore.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.103 comma 6 del Codice degli Appalti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all' art. 8.3.

Art. 5.4 - REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 let. d) del Codice degli Appalti.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, let. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.
Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice degli Appalti.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 6.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo delle opere è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compensata ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorchè non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e correttezza dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in relazione al lavoro eseguito.
4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto il relativo importo dei costi della sicurezza.
5. In occasione del Conto Finale verrà sommato l'importo dei costi della sicurezza.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

Art. 7.1 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume del Listino Prezzi del Comune di Milano per l'esecuzione delle Opere Pubbliche e Manutenzioni – SPECIFICHE TECNICHE validità 08/08/2016.

Art. 7.2 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti

per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti (LINEE GUIDA ANAC DL).

2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei Lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

Art. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al Capitolato suindicato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, delle LINEE GUIDA ANAC e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

Art. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".
2. Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite dal produttore.
3. Dopo la posa in opera, la Direzione Lavori potrà disporre l'esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l'accettazione delle lavorazioni eseguite.
4. L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto dalle LINEE GUIDA ANAC DL.
5. Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle previste nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dalle LINEE GUIDA ANAC DL.

6. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
7. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
8. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume del Listino Prezzi del Comune di Milano per l'esecuzione delle Opere Pubbliche e Manutenzioni – SPECIFICHE TECNICHE validità 08/08/2016.

Art. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Listino Prezzi del Comune di Milano di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

CAPITOLO 8 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (ai sensi dell' art. 103 del Codice degli Appalti) pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
2. La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti) dev'essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, ed al certificato di regolare esecuzione sulla base dei criteri previsti dall'art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.
4. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di incremento o riduzione in corso d'opera dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 9.1 la medesima garanzia dovrà essere rispettivamente incrementata o ridotta ai sensi di legge.
7. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
8. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori,

nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 12.11, comma 6 del presente Capitolato.

9. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Art. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

- a) Importo pari all'importo del contratto per i rischi di esecuzione.
- b) Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, inondazioni e allagamenti, atti di vandalismo, danni da acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche. Dovrà coprire anche i danni derivanti da azioni di terzi e cause di forza maggiore.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori.
5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 103, comma 10, del Codice degli Appalti.

Art. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice degli Appalti che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 123/20014, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 9.1 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
 - b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
 - c) Per le ipotesi previste dall'art. 106 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
 - d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già eseguite, nonché dell'importo eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari, già definiti ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n.163 del 12/4/06 e s.m.i **di cui al DL 70/2011**.
 - e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
 - f) Per quanto attiene alle varianti ammesse in diminuzione, per le modalità della proposta dell'Appaltatore e per la procedura di approvazione delle stesse si applicano le disposizioni **dell'art. 106 del Codice**.
 - g) Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del citato art. 11 del Capitolato Generale sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.
 - h) La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, come determinato ai sensi **dell'art. 106, c. 12, del Codice** senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
 - i) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, all'Appaltatore comunicato da parte del Responsabile del Procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 9.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso di gara.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'Appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 106 e 149 del Codice.

Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.

Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del citato art. 11 del Capitolato Generale sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

3. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
4. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al Direttore dei Lavori o al Coordinatore in fase di esecuzione (ove presente) qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
5. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
6. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei prezzi relativi ai costi per la sicurezza di cui al comma 3.

CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 - SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
 - all'art. 105 del Codice degli Appalti;
 - all'art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge n. 80/2014;
 - a quelle previste nella Lettera di invito;
 - agli art. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.

La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del Codice degli Appalti
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 80 del Codice degli Appalti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

- b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il RUP, sentito il D.L. ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
 - c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza;
 - d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
 - e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 105, comma 16, Codice degli Appalti.
4. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalle documentazioni previste dalle leggi vigenti, dalla copia della proposta di contratto di subappalto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subappalto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato, in caso di subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto di appalto).
 5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
 7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
 8. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 12.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

Art. 10.2 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzati comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un

terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 3 lettera j).

Art. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

La Stazione Appaltante, come previsto dall'art.105, comma 13, del Codice degli Appalti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 10.4 - SUBAFFIDAMENTI

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari.

L'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'Appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante anche i relativi as-built, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite dall'ASL etc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.6 comma 13.

Art. 11.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE

1. Dopo l'ultimazione dei lavori, sarà redatto il certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal Direttore Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli art. 225 e 237 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice degli Appalti.
2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
5. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

Art. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

CAPITOLO 12 - NORME FINALI

Art. 12.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
 - d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante

prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. Nelle ipotesi previste dall'art.30, comma 5, del Codice degli Appalti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dell'art. 30, comma 6, del Codice degli Appalti.

Art. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:
 - nome e cognome del lavoratore;
 - data di nascita;
 - nazionalità;
 - fotografia;
 - impresa di appartenenza;
 - indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori;
 - attestazione di presenza;
 - attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta.L'Appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
2. L'Appaltatore si assume l'obbligo, quando previsto, dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

3. L'Appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia) in attuazione alle Linee guida di applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 pg n. 9B13/200300415 Div GAB. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.
7. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

Art. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzo di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del Codice dei contratti;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono, con i criteri e le modalità prescritte dalle Linee Guida ANAC DL, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori, e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:
- a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 2;
- b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante senza pretendere compensi di sorta dalla Stazione Appaltante stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.
- L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
6. Si specifica, inoltre, che potrebbe essere richiesto all'Appaltatore di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
- a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
- c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
 - a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
 - b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/91.
12. E' a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:
 - a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc..

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'Appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore Manutenzione entro la data dell'ultimazione dei lavori;
 - b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built");

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art. 4.6 comma 10.
14. *Proprietà dei materiali di demolizione e altri ceduta all'Appaltatore*

In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. n. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono **inclusi** nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a

discarica.

15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
16. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
17. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica di tutte le lavorazioni, in particolare in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica (su supporto cartaceo o su CD-R con foto digitali), a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
18. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
19. Le imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo, in attuazione alle linee guida di applicazione al "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettura del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB, di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
 - a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, delle schede (SRP – allegato II – delle predette Linee guida) di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'Appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti ad esso attribuiti;
 - b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";
 - c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Qualora l'Appalto interessi una sola località, tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.
20. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.
21. E' obbligo ed onere dell'Impresa segnalare gli ingombri di eventuali ponteggi ed eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio e presidiare il cantiere.
22. Il mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al

loro ripristino

23. L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a sua cura e spese e prima del certificato di regolare esecuzione, alla compilazione e alla presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale di tutti gli elaborati necessari per l'accatastamento.
24. Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.

Art. 12.4 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i..
- e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.6 comma 10.
- f. Nel caso in cui vengano impiegati dei ponteggi, si specifica che questi debbano essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

Art. 12.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante .
2. I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Art. 12.6 - SOTTRAZIONI - GUASTI – DANNI

1. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali

depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

Art. 12.7 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
 - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente;
 - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici;
 - Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'A.S.L. competente prevista dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
2. L'Appaltatore, inoltre, assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario; fra i quali anche quelli di cui all'art. 12.5.5 (ove previsti).
Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
3. Per ogni inadempienza (mancata installazione, incompleta e/o errata dicitura, ecc.) sarà applicata all'Appaltatore una multa di € 500,00 e una penale giornaliera di € 50,00 dal giorno della contestata inadempienza fino a quello dell'apposizione e/o della sistemazione della tabella. suddetti importi saranno addebitati nel primo certificato di pagamento in acconto successivo alla constatazione.

Art. 12.8 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.6 commi 9-10-11-12-13 del presente Capitolato.

Art. 12.9 - CONTROVERSIE

1. Al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto le parti potranno avvalersi del collegio consultivo tecnico previsto dall'art. 207 del Codice degli Appalti.
2. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:
 - 2.1 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici applicando le procedure indicate dalle Linee Guida ANAC DL.
 - 2.2 per le riserve applicando l'art. 205 del Codice degli Appalti secondo le procedure adottate dalla Stazione Appaltante in base al proprio ordinamento interno.
3. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 2 relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 12.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 comma 2 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 108 – comma 1 del Codice degli Appalti.
2. La Stazione Appaltante può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 108 – commi 3 e 4, del Codice degli Appalti.
3. La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata o mezzo PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
 - a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Stazione Appaltante;;

-
- b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Stazione Appaltante;, in caso di proroga dell'Appalto;
 - c) nel caso in cui si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto;
 - d) per inadempimento dell'Appaltatore al Contratto stipulato in attuazione del presente Appalto;
 - e) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del singolo Contratto Attuativo;
 - f) violazione dei divieti di cessione del presente Appalto;
 - g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - h) sia subappaltato il presente Appalto;
 - i) qualora il Prefetto:
 - 1. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
 - 2. fornisca documentazione antimafia attestante l'esistenza delle situazioni di cui all'art.84 del D.Lgs. 159/11.
 - j) Violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
 - k) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.2, comma 2, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del Codice degli Appalti;
 - l) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 e 7 del presente Capitolato;
 - m) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.2 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.5, commi 2 e 3, del presente Capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.6;
 - n) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 3 del presente Capitolato.
 - o) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
4. La Stazione Appaltante ha, inoltre, la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
6. A seguito di risoluzione del contratto, si procederà con le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art.108 del Codice degli Appalti.
7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante , saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
- i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;

- iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione Appaltante stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Art. 12.11 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 12.12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

Milano, 24/02/2017


Milanosport S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Raphaël Lorenzo Caporali